

**Vargiu Scuola S.r.l.**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

(per il Gruppo di Lavoro IA)

VS_DPO 91/2026

Assemini, 22/8/2026

Adottare gli strumenti di intelligenza artificiale: quali, come, con quali garanzie

PARTE I — IL CRITERIO: PROPORZIONARE L'ISTRUTTORIA AL RISCHIO

1. Dove siamo nel percorso

Con le note precedenti di questo ciclo la scuola ha definito la struttura organizzativa che presidia la materia ([88/26](#)), ha valutato il proprio grado di maturità ([89/26](#)) e ha classificato i casi d'uso che intende ammettere ([90/26](#)). Dispone quindi di una fotografia dell'esistente e di un criterio per ordinarlo.

Manca il terzo elemento. Sapere quali impieghi si vogliono consentire non dice ancora **con quali strumenti** possano essere condotti, né quali garanzie occorra acquisire prima di ammetterli. È il passaggio che affrontiamo con questa nota, e il cui esito confluirà nel **Piano** e nel **Regolamento**, oggetto delle due note successive.

2. Non tutti gli impieghi richiedono la stessa istruttoria

È la premessa che governa l'intera nota, e che conviene affermare subito perché smentisce un'impressione diffusa: l'adozione di uno strumento di intelligenza artificiale non segue una procedura unica e uniforme. **L'onere dell'istruttoria è proporzionato al rischio dell'impiego**, e il rischio dipende da ciò che con lo strumento si fa, non dallo strumento in sé.

Il docente che chiede a un assistente di proporgli tre attività sul ciclo dell'acqua e quello che impiega lo stesso assistente per elaborare un giudizio su un alunno stanno usando il medesimo prodotto, ma compiono operazioni che non hanno nulla in comune quanto a conseguenze per le persone. Trattarle allo stesso modo — con la medesima procedura, le medesime cautele, i medesimi adempimenti — significa o gravare la prima di oneri inutili, o presidiare la seconda in modo insufficiente.

Ne discende una scala che la scuola può percorrere consapevolmente:

Se l'impiego	l'istruttoria
non comporta trattamento di dati personali oltre quelli di accesso	è leggera e documentale
comporta trattamento di dati personali comuni	richiede valutazione più approfondita
incide sulla valutazione degli apprendimenti, tratta dati di alunni in modo sistematico o comporta monitoraggio	richiede valutazione d'impatto approfondita

La scala non è una graduatoria di importanza ma una scelta di strategia. Collocare deliberatamente i primi impieghi nella fascia più leggera non significa rinunciare alle altre, ma percorrerle nell'ordine giusto. Ciò cui si rinuncia in questa fase — il trattamento di dati personali, la correzione assistita degli elaborati, l'analisi dei dati di apprendimento, il lavoro sui documenti dell'inclusione — è precisamente ciò che richiede competenze e presidi che si costruiscono usando gli strumenti, non prima di averli usati.

3. La raccomandazione per la prima attuazione

Da qui l'indicazione che consideriamo centrale in questa fase.

Raccomandiamo di avviare l'adozione con casi d'uso a rischio minimo, e in particolare con impieghi che non comportino il trattamento di dati personali.

Non è una raccomandazione difensiva. È il modo per cominciare davvero, invece di rinviare in attesa di una preparazione che non arriva mai. Gli impieghi a rischio minimo sono anche quelli di più immediata utilità per il personale — progettazione didattica, produzione di materiali, supporto redazionale, studio di documentazione normativa — e non richiedono che l'istituto abbia già maturato competenze che non ha.

Restano fuori, in questa fase, gli impieghi che incidono sulla valutazione degli apprendimenti, quelli che riguardano i documenti dell'inclusione, quelli che trattano dati riferibili a singoli alunni. Non perché siano vietati dalla legge, ma perché richiedono un presidio che si costruisce nel tempo e che le scuole ancora non possiedono.

La condizione che rende tutto praticabile

Il divieto di immettere dati personali negli strumenti generativi non è una cautela fra le altre: è l'elemento che mantiene gli impieghi nell'area del rischio minimo e che consente di ammetterli con un'istruttoria proporzionata. Se viene meno, non viene meno una cautela — cambia il regime.

4. Che cosa richiede ammissione e che cosa no

Prima di procedere occorre una distinzione, perché senza di essa la scuola si trova a valutare decine di funzioni che non lo richiedono.

Le **funzioni di IA generative** producono contenuti nuovi — testi, immagini, audio, video, codice — oppure forniscono informazioni, spiegazioni e risposte. È da queste che discendono i rischi che le regole d'istituto presidiano.

Le **funzioni di IA di elaborazione** trasformano un contenuto che l'utilizzatore già possiede, senza generarne di originale: rimozione dello sfondo, conversione di formato, riconoscimento ottico dei caratteri, trascrizione e sottotitolazione di contenuti propri, traduzione, sintesi vocale. Molte sono da tempo presenti negli applicativi didattici, e la loro riconducibilità a tecniche di intelligenza artificiale non muta la natura dell'operazione. **Non richiedono ammissione e non vanno elencate.**

La distinzione ha anche una ragione pratica: sono queste ultime a offrire il maggior sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, e sottoporle a un regime autorizzatorio produrrebbe soltanto regole disattese perché di difficile gestione.

Resta fermo che entrambe soggiacciono ai divieti in materia di dati personali: trascrivere la registrazione di un consiglio di classe è operazione non generativa e, al tempo stesso, trattamento di dati di terzi.

5. La scelta sull'impiego da parte degli studenti

È la determinazione che condiziona l'intero assetto, e va compiuta consapevolmente.

Le modalità sono due. Nell'**uso mediato dal docente** gli studenti non accedono con proprie credenziali: l'impiego avviene nell'ambito di attività progettate e dirette dal docente, e l'intelligenza artificiale è presentata come oggetto di studio e di riflessione critica. Nell'**impiego ammesso dal docente** gli studenti

accedono direttamente, secondo determinazioni assunte disciplina per disciplina, entro un perimetro definito dall'istituto.

Per gli istituti comprensivi e per le scuole secondarie di primo grado autonome è previsto il solo uso mediato. Per il secondo ciclo l'indicazione è di **partire dall'uso mediato** e valutare il passaggio in una fase successiva, di norma dopo un anno scolastico di applicazione.

💡 Perché non chiediamo il consenso ai genitori

I trattamenti connessi all'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale si fondano sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento, come già i trattamenti operati sulle piattaforme che li ospitano. **Il consenso non ne costituisce la base giuridica e non va acquisito**, né dagli interessati né dai genitori degli alunni minorenni.

La scelta è deliberata e c'è da rilevare che fondare sul consenso l'impiego di strumenti compresi nell'attività didattica ordinaria produrrebbe tre conseguenze incompatibili con la natura di quell'attività.

Genererebbe un'**aspettativa di revocabilità** che l'Istituto non potrebbe onorare: il genitore che revocasse il consenso avrebbe diritto alla cessazione del trattamento, e la scuola dovrebbe escludere l'alunno da un'attività deliberata dagli organi collegiali, oppure proseguire smentendo il fondamento che essa stessa ha dichiarato.

Introdurrebbe una **disparità fra alunni** fondata sulla risposta dei genitori, in attività che sono parte dell'offerta formativa e alle quali tutti hanno diritto di partecipare nelle medesime condizioni.

Lascerebbe intendere che l'impiego di questi strumenti abbia un **fondamento diverso** da quello degli altri servizi della piattaforma — il registro elettronico, la posta istituzionale, gli spazi di archiviazione — per i quali nessuno chiede il consenso. Non è così: la base giuridica è la medesima.

Resta dovuta, e anzi rafforzata, l'**informativa** alle famiglie e agli studenti, che indica gli strumenti impiegati, le finalità, i limiti stabiliti e le garanzie acquisite. È misura obbligatoria, non prassi prudenziale, e assolve alla funzione di conoscibilità che il consenso assolverebbe impropriamente.

Le condizioni per il passaggio all'impiego diretto sono presupposti dell'apertura, non adempimenti successivi:

- formazione dei docenti delle classi e discipline interessate;
- alfabetizzazione degli studenti, svolta e documentata prima dell'apertura;
- verifica dei limiti di età per le funzioni interessate, accertata classe per classe;
- accesso con le sole credenziali istituzionali;
- sostenibilità con le dotazioni disponibili, senza costi a carico delle famiglie;
- informativa preventiva alle famiglie e comunicazione agli studenti.

6. Un numero contenuto di strumenti

Ogni strumento ammesso comporta un'istruttoria da condurre, una configurazione da mantenere, personale da formare, un monitoraggio da assicurare, condizioni contrattuali da seguire nel tempo perché il fornitore le modifica senza chiedere il consenso di nessuno. Sono oneri che ricadono su strutture organizzative già impegnate, e che crescono in modo lineare con il numero degli strumenti mentre il beneficio, oltre una certa soglia, cresce assai meno.

Due indicazioni pratiche

La prima è di **essere conservativi**: ammettere ciò che serve davvero, non ciò che potrebbe servire. Uno strumento ammesso «per ogni evenienza» produce gli stessi oneri di uno effettivamente impiegato, senza produrne i benefici.

La seconda è di **evitare le sovrapposizioni**. Se l'ambiente istituzionale consente già di generare testi, o immagini, o di interrogare documenti, ammettere un secondo strumento che faccia le medesime cose raddoppia il presidio senza aggiungere possibilità. Prima di istituire uno strumento nuovo conviene domandarsi che cosa consenta di fare che non sia già possibile con quelli disponibili: se la risposta non è immediata, la proposta va probabilmente respinta.

Piattaforme istituzionali ed altri strumenti

Le parti che seguono descrivono i due percorsi che la scuola ha davanti. Alla **Parte II** sono affidati gli strumenti già compresi negli ambienti Google Workspace for Education e Microsoft 365 for Education, che l'istituto trova disponibili senza attivare rapporti nuovi; alla **Parte III** gli ulteriori strumenti di intelligenza artificiale generativa che ritenga di adottare, per i quali conduce un'istruttoria autonoma. È a questi ultimi che la raccomandazione appena formulata si rivolge in particolare.

PARTE II — GLI STRUMENTI DEGLI AMBIENTI ISTITUZIONALI

7. Partire da ciò che la scuola già possiede

Il criterio più solido consiste nel muovere dall'ambiente digitale già adottato. Gli istituti che utilizzano **Google Workspace for Education** trovano la scelta più naturale in Gemini e Gemini Notebook — nuova denominazione di NotebookLM dal luglio 2026 — entrambi compresi senza costi aggiuntivi in tutte le edizioni. Gli istituti che hanno attivato **Microsoft 365 for Education** dispongono di Copilot Chat, compreso nelle licenze A1, A3 e A5, e possono valutare il componente aggiuntivo Microsoft 365 Copilot.

Il vantaggio non è soltanto tecnico. Google e Microsoft sono **già nominati responsabili del trattamento** per le rispettive piattaforme, in forza di accordi che l'istituto ha stipulato e già valutato. Adottare gli strumenti di IA integrati significa restare dentro un rapporto contrattuale formalizzato, anziché aprire relazioni nuove e non presidiate con soggetti terzi.

Ne discendono due conseguenze. La prima riguarda l'elenco degli strumenti ammessi, che **deve individuare non il prodotto ma la versione**: «Gemini» senza ulteriore specificazione non dice nulla di utile, perché le condizioni contrattuali, la localizzazione dei dati e l'esclusione dall'addestramento dipendono dall'edizione e dal dominio di accesso. La seconda è il **divieto di impiegare account personali per le attività di servizio**, ancorché lo strumento rechi la medesima denominazione: l'accesso con credenziali istituzionali non è una formalità, è ciò che colloca l'impiego dentro il rapporto contrattuale che l'istituto ha stipulato.

8. Le valutazioni d'impatto

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati — la DPIA dell'art. 35 del GDPR — è il documento con cui il titolare, prima di avviare un trattamento che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, ne descrive le caratteristiche, ne valuta la necessità e la proporzionalità, individua i rischi e stabilisce le misure per contenerli. Non è dovuta per ogni trattamento: lo è quando il rischio è elevato, e le Linee guida ministeriali del 9 agosto 2025 ne raccomandano lo svolgimento ogniqualvolta sussista dubbio sull'obbligatorietà. È redatta con il parere del Responsabile della protezione dei dati e adottata dal Dirigente scolastico. Considerata la rilevanza dei trattamenti operati, fin dal 2020 mettiamo a disposizione delle scuole assistite i modelli di DPIA per l'impiego sulle piattaforme Google e Microsoft (vedere la [nota 93/25](#) e la [nota 8/26](#)):

- [Valutazione d'impatto — Google Workspace for Education](#)
- [Valutazione d'impatto — Microsoft 365 for Education](#)

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono ormai compresi in entrambe le piattaforme e ne condividono il perimetro contrattuale. Per essi mettiamo ora a disposizione due integrazioni, che si aggiungono alle valutazioni già adottate senza sostituirle:

- [Integrazione — strumenti di IA in Google Workspace for Education](#)
- [Integrazione — strumenti di IA in Microsoft 365 for Education](#)

Perché un'integrazione

Alle condizioni che raccomandiamo — impieghi a rischio minimo, assenza di dati personali — una valutazione d'impatto sugli strumenti di IA non sarebbe obbligatoria. Abbiamo scelto di predisporla ugualmente, per tre ragioni.

- **Consente al Dirigente scolastico di dimostrare**, ove richiesto, **di aver valutato l'impiego degli strumenti prima di ammetterlo**, e documenta gli accertamenti compiuti sulle condizioni del fornitore: garanzie contrattuali, localizzazione dei dati, esclusione dall'addestramento dei modelli. In assenza di un documento che ne dia atto, l'accertamento resta nella memoria di chi lo ha condotto e non è opponibile a nessuno.
- Consente di **adottare gli strumenti con un atto unico**, anziché istruire separatamente ciascuna funzione che il fornitore introduce: le piattaforme ne comprendono ormai decine, e valutarle una per una sarebbe insostenibile.
- Permette di **fissare per iscritto condizioni e limiti** in un documento che vale nei confronti di tutti: il divieto sui dati personali, l'esclusione dalla valutazione degli apprendimenti e dai documenti dell'inclusione, l'obbligo di verifica dei contenuti prodotti.

Che cosa resta escluso

Le integrazioni valutano gli impieghi che non comportano trattamento di dati personali. Restano perciò fuori dal loro perimetro, e richiedono una valutazione autonoma, gli impieghi che quel presupposto non rispettano.

Sono esclusi anzitutto gli impieghi che comportano il trattamento di **dati appartenenti a categorie particolari** — le condizioni di salute, la disabilità, le convinzioni religiose, l'origine etnica — che nella scuola compaiono soprattutto nella documentazione dell'inclusione e nelle situazioni personali degli alunni. Sono i dati per i quali il conferimento a uno strumento generativo produrrebbe le conseguenze più gravi, ed è la ragione per cui il divieto del § 3 li nomina espressamente.

Sono altresì esclusi gli impieghi che, pur non riguardando dati particolari, presentano un profilo di rischio proprio: quelli che **incidono sulla valutazione degli apprendimenti**, che il quadro normativo europeo colloca fra gli usi ad alto rischio; e quelli che comportano il **trattamento sistematico di dati degli alunni**, come gli strumenti che misurano la lettura ad alta voce raccogliendo la voce e i progressi individuali.

L'esclusione non è un divieto. Significa che per questi impieghi la scuola non può avvalersi dell'integrazione già predisposta e deve condurre una valutazione propria, con l'assistenza del Responsabile della protezione dei dati.

Un atto del titolare

Le valutazioni d'impatto, principali e integrative, sono redatte secondo le indicazioni del Responsabile della protezione dei dati e ne recepiscono il parere, ma sono adottate e sottoscritte dal Dirigente scolastico quale titolare del trattamento. Restano di sua competenza le determinazioni sull'impiego da parte degli studenti e sulla configurazione dell'ambiente.

9. Che cosa la scuola deve comunque fare

L'adozione della DPIA integrativa per l'uso degli strumenti di IA generativa dell'ambiente istituzionale non esaurisce gli adempimenti. Restano a carico dell'istituto alcune attività che nessun documento può compiere al suo posto.

Configurare l'ambiente. Predisporre unità organizzative distinte fra personale e studenti o, meglio, per sottocategorie quali personale docente, personale amministrativo o la suddivisione degli alunni per classe; attivare gli strumenti per le sole unità deliberate; verificare le impostazioni relative all'accesso in ragione dell'età. In assenza di unità distinte non è possibile ammettere uno strumento per il personale mantenendolo precluso agli studenti.

Accertare lo stato di partenza. Verificare quali strumenti risultino già disponibili agli utenti: alcuni sono attribuiti automaticamente ai titolari di licenza idonea, e possono risultare accessibili senza che l'istituto lo abbia deliberato.

Verificare dove avviene l'elaborazione. Per alcune funzioni generative i contenuti inviati allo strumento possono essere elaborati fuori dallo Spazio economico europeo, anche quando la piattaforma garantisca la localizzazione europea per le funzioni ordinarie. Entrambi i fornitori mettono a disposizione impostazioni che consentono di vincolare l'elaborazione a un'area determinata, ma non sono attive per impostazione predefinita. Le abbiamo indicate puntualmente nelle rispettive valutazioni: è l'accertamento tecnicamente più delicato e va compiuto prima dell'impiego.

Informare. Fornire alle famiglie e agli studenti idonea informativa, ed emanare la circolare al personale che richiami i divieti e gli obblighi ([informativa famiglie uso piattaforma Google](#) ed [informativa famiglie uso piattaforma Microsoft](#)). Il tema delle comunicazioni da inviare alle famiglie relativamente all'uso dell'IA a scuola verrà trattato nelle prossime note.

Formare. Altrettanto rilevante è l'obbligo di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale che dovrà essere esteso anche agli studenti.

PARTE III — GLI ALTRI STRUMENTI

10. Quando la scuola vuole andare oltre

Gli strumenti degli ambienti istituzionali coprono la gran parte delle esigenze, ma non tutte. Una scuola può avere ragioni fondate per impiegare un'applicazione didattica specialistica, uno strumento verticale per una disciplina, un assistente acquistato direttamente.

Per questi strumenti abbiamo predisposto una [scheda di valutazione](#), che la scuola compila autonomamente e che sostituisce, entro il proprio ambito, la valutazione d'impatto. La ragione è quella esposta al § 2: l'onere va proporzionato al rischio. Uno strumento impiegato per finalità didattiche, senza conferimento di dati personali, non presenta un profilo che giustifichi una valutazione d'impatto; richiede un'istruttoria documentata, che accerti le condizioni del fornitore e fissi i limiti dell'impiego.

La scheda accerta se lo strumento sia già compreso nell'ambiente istituzionale della piattaforma Google o Microsoft — nel qual caso la valutazione integrativa lo copre già e la scheda non si compila; per quale attività se ne proponga l'impiego, con la qualificazione dei servizi cloud vincolante per gli usi amministrativi; a chi sia destinato, con la verifica dei limiti di età; le condizioni del fornitore; la configurazione e le modalità di accesso; le condizioni per l'eventuale impiego da parte degli studenti.

11. I tre esiti possibili

L'istruttoria condotta con la scheda può concludersi in tre modi, e la distinzione va compresa perché ciascun esito comporta conseguenze diverse.

Ammissione. Lo strumento supera le verifiche e viene ammesso con le limitazioni individuate. Il Dirigente adotta la determinazione e lo strumento entra nell'elenco dell'[allegato A del regolamento](#).

Non ammissione. Una verifica dirimente ha esito negativo: il servizio non è qualificato ACN e l'impiego è amministrativo, i limiti di età non sono soddisfatti, il fornitore non rende disponibile l'accordo dovuto. L'istruttoria si chiude e la scheda resta agli atti con la motivazione — il che evita che la medesima proposta ritorni ogni pochi mesi e che se ne perda memoria.

Rinvio a valutazione d'impatto. È l'esito che merita più attenzione, e che la scheda stessa individua. Ricorre quando l'impiego comporti trattamento di dati personali oltre a quelli di accesso, ovvero quando ricorra una delle ipotesi che la impongono in ogni caso: incidenza sulla valutazione degli apprendimenti, trattamento sistematico di dati degli alunni, monitoraggio del comportamento, determinazioni che producano effetti giuridici. In questo caso **lo strumento non è respinto**: è rinviato a una valutazione più

approfondita, che la scuola conduce con l'assistenza del Responsabile della protezione dei dati. È il punto in cui la gradualità del § 2 trova la sua applicazione concreta.

12. Gli assistenti generalisti acquistati direttamente

Gli assistenti conversazionali di uso generale — ChatGPT, Claude e analoghi — pongono questioni proprie, che sono all'origine di molte delle richieste che riceviamo.

Le versioni gratuite vanno escluse senza esitazione: i contenuti possono concorrere all'addestramento, la conservazione non è governabile, la localizzazione non è presidiata, non esiste accordo che qualifichi il fornitore come responsabile.

Le versioni consumer a pagamento non risolvono il problema. Il prezzo migliora le prestazioni ma non porta le garanzie che servono a un'amministrazione: sono destinate all'utenza individuale e non prevedono la nomina a responsabile né l'accesso alla documentazione di conformità.

Le versioni per organizzazioni mettono l'istituto nelle condizioni di operare, perché rendono disponibili gli elementi dell'istruttoria. Non si tratta di preferire una versione più completa: senza quella documentazione l'istruttoria non può concludersi, perché mancano gli elementi su cui decidere.

Resta il profilo della qualificazione ACN: i servizi erogati direttamente dai produttori non risultano fra quelli qualificati per le pubbliche amministrazioni italiane, il che rende problematico l'acquisto diretto per gli impieghi amministrativi.

Lo strumento personale impiegato per il lavoro

Chi disponga di un abbonamento personale — spesso il dirigente stesso — chiede talvolta di poterlo impiegare per l'attività di servizio, offrendo come garanzia l'impegno a non caricarvi dati personali. La condizione è pertinente ma risolve un problema soltanto.

L'account personale non è riconducibile all'amministrazione: non vi è rapporto contrattuale, l'istituto non può configurare l'ambiente né revocarne l'accesso, e alla cessazione dall'incarico i materiali restano in un ambiente privato. La condizione, inoltre, non è verificabile. E un'autorizzazione che esenti proprio chi adotta le regole ne compromette la credibilità.

La via praticabile non è autorizzare l'account personale, ma acquisire una licenza intestata all'istituto.

13. Le applicazioni per la didattica

Le applicazioni utilizzate per finalità educative determinate — creazione di contenuti grafici, gamification, modellazione, apprendimento linguistico — presentano un profilo di rischio più contenuto, perché operano in contesti delimitati e non partecipano a procedimenti che producano effetti giuridici.

Per esse il criterio di proporzionalità enunciato al § 2 opera in senso attenuativo: le cautele descritte nel paragrafo precedente rispondono a impieghi che toccano l'attività amministrativa e i procedimenti dell'istituto, e non si trasferiscono meccanicamente a un ambito in cui il rischio è di altra natura e misura. La scuola può quindi ritenere, motivandolo, che alcune di quelle condizioni non siano necessarie.

Vale in particolare per l'assenza della qualificazione ACN, che non preclude l'impiego di un'applicazione didattica purché confinato a finalità strettamente educative. E vale, entro limiti che conviene precisare, per la versione dello strumento: un docente che si avvalga di un assistente in versione gratuita per farsi suggerire attività su una lezione dedicata al ciclo dell'acqua compie un'operazione che non tocca dati personali, non incide su alcun procedimento e produce un materiale che egli stesso verifica e adotta sotto la propria responsabilità. Applicarvi le cautele previste per l'impiego amministrativo e riportate al paragrafo precedente significherebbe imporre un presidio sproporzionato a un'attività che non lo richiede.

I limiti restano però quelli generali, e vanno tenuti fermi. Nessun dato personale entra nello strumento — né nominativi, né elaborati riconducibili a singoli alunni, né contenuti dei documenti dell'inclusione. Lo strumento non è impiegato per la valutazione degli apprendimenti né in procedimenti amministrativi. E l'impiego resta riservato al docente: l'ammissione all'uso da parte degli studenti segue le regole del § 5 e non beneficia di alcuna attenuazione, perché coinvolge minori e credenziali che l'istituto deve poter governare.

La valutazione va condotta caso per caso con la scheda, e il criterio ordinatore è semplice: quanto meno l'applicazione tratta dati personali, tanto più agevole ne è l'ammissione. Un'applicazione cui si accede senza account e che non conserva nulla di riferibile allo studente pone problemi minimi; una che crei profili individuali e conservi elaborati richiede l'intero corredo di verifiche.

Va infine osservato che l'ammissione non richiede necessariamente l'apertura a funzioni generative: molte di queste applicazioni offrono funzioni di elaborazione, per le quali non si pone questione di ammissione.

PARTE IV — L'ESITO

14. L'elenco degli strumenti ammessi

Le determinazioni assunte — quelle contenute nelle valutazioni integrative e quelle adottate all'esito delle schede — confluiscono in un unico documento: l'**elenco degli strumenti ammessi**, che costituirà l'[Allegato A del Regolamento](#).

Questo va tenuto distinto da un secondo documento, che riguarda i casi d'uso anziché gli strumenti. Il [Registro dei casi d'uso](#), di cui abbiamo trattato nella [nota 90/26](#), individua gli impieghi che l'istituto ammette e ne indica la classificazione; costituisce allegato al Piano d'Istituto e ne segue l'iter deliberativo. I due documenti rispondono a domande diverse — che cosa si può fare, e con quali strumenti — e hanno per questo un diverso regime di aggiornamento.

L'elenco presente nell'allegato A si struttura con una voce per ciascuna coppia strumento/funzione, con l'indicazione delle limitazioni, e con due sezioni distinte per il personale e per gli studenti. Le funzioni di elaborazione non si iscrivono. La documentazione del fornitore resta agli atti e non si riproduce nell'elenco: quello riporta la decisione, non le ragioni che l'hanno sorretta.

Le denominazioni commerciali compaiono qui e soltanto qui. È la ragione per cui l'elenco resta distinto dal Regolamento: i nomi dei prodotti cambiano — come è accaduto quest'anno con la ridenominazione di NotebookLM — e un documento che li contenga deve poter essere aggiornato senza rimettere mano all'articolato.

L'elenco accompagnerà la proposta di Regolamento agli organi collegiali, perché questi deliberino su un quadro concreto; sarà poi adottato formalmente dal Dirigente con provvedimento distinto, dopo l'emanazione del Regolamento, e resterà aggiornabile senza nuova deliberazione. Alla struttura del piano e del regolamento sono dedicate le prossime note del ciclo.

15. Aggiornamento

Nessuna delle valutazioni condotte è definitiva.

All'avvio di ciascun anno scolastico il referente conduce la ricognizione delle funzioni effettivamente presenti negli ambienti e verifica il permanere delle condizioni accertate.

Nel corso dell'anno presta attenzione alle comunicazioni dei fornitori relative a nuove funzioni o a modifiche di quelle esistenti, riferendone al Dirigente ove ne rilevi di significative. Non è verifica strutturata ma ordinaria attenzione: serve ad anticipare la ricognizione quando le circostanze lo richiedano.

L'ammissione va sospesa o revocata quando vengano meno le condizioni che l'avevano consentita: modifica delle condizioni contrattuali o dei limiti di età, mutamento del quadro normativo, venir meno della qualificazione, incidenti connessi all'impiego.

16. Che cosa mettiamo a disposizione

Sono disponibili per le scuole assistite i seguenti strumenti, scaricabili dal portale.

Le valutazioni d'impatto sugli ambienti istituzionali

01

Valutazione d'impatto — Google Workspace for Education

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa all'impiego della piattaforma, predisposta per le scuole che hanno adottato Google Workspace for Education.

▸ [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

02

Valutazione d'impatto — Microsoft 365 for Education

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa all'impiego della piattaforma, predisposta per le scuole che hanno adottato Microsoft 365 for Education.

▸ [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

Le integrazioni per gli strumenti di IA generativa

03

Integrazione — strumenti di IA in Google Workspace for Education

Documento integrativo della valutazione principale, riferito alle sole funzioni di intelligenza artificiale generativa comprese nella piattaforma. Ne condivide l'impianto e vi si aggiunge per le questioni specifiche: qualificazione ai sensi dell'AI Act, luogo dell'elaborazione, condizioni e limiti d'impiego.

▸ [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

04

Integrazione — strumenti di IA in Microsoft 365 for Education

Documento integrativo della valutazione principale, riferito alle sole funzioni di intelligenza artificiale generativa comprese nella piattaforma, con la distinzione fra Copilot Chat e Microsoft 365 Copilot.

▸ [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

Gli strumenti per le adozioni ulteriori

05

Scheda di valutazione di uno strumento di IA non compreso negli ambienti istituzionali

Strumento istruttorio per le proposte di adozione che eccedono il perimetro degli ambienti già in uso. Conduce alla determinazione del Dirigente scolastico secondo i tre esiti descritti al § 11.

▸ [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

06

Elenco degli strumenti ammessi

Struttura dell'elenco che costituisce l'Allegato A del Regolamento, adottato con provvedimento del Dirigente scolastico e aggiornabile senza nuova deliberazione degli organi collegiali.

▸ [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

Note del ciclo sull'IA

- [DPO 86/26](#) – presentazione del ciclo dedicato all'adozione dell'IA a scuola.
- [DPO 87/26](#) – il quadro normativo per l'adozione dell'IA a scuola
- [DPO 88/26](#) – La struttura organizzativa per il governo dell'IA
- [DPO 89/26](#) – Valutazione grado di maturità e condizioni iniziali
- [DPO 90/26](#) – La valutazione dei casi d'uso dell'IA

Note sulla formazione:

- [DPO 65/26](#) – organizzazione della formazione con i DM219
- [DPO 54/26](#) – Piattaforma Vargiu Scuola per assolvere gli obblighi formativi IA
- [DPO 55/26](#) – La formazione IA con risorse DM 219/2025
- [DPO 56/26](#) – DM 38/2026 e piattaforma di formazione sull'IA

I nostri video:

Dashboard Decisionale: AI Literacy e Gestione Fondi PNRR

Guida rapida all'acquisizione dei servizi Vargiu Scuola tramite MEPA (A.S. 2026-27)

Servizio	Codice MEPA	Prezzo	IVA
FORMAZIONE IA BASE (Per scuole SENZA contratto)	IA1-NOCON-3A5	790,00 €	+ IVA 22%
FORMAZIONE IA BASE (Per scuole CON contratto)	IA1-CON-2A5	590,00 €	+ IVA 22%
FORMAZIONE IA AVANZATA (Fondi PNRR) (Ambito DM 219/2025)	FormazioneIA-DM219	890,00 €	+ IVA 22%
FORMAZIONE IA AVANZATA (Fondi PNRR) (Ambito DM 38/2026)	FormazioneIA-DM38	890,00 €	+ IVA 22%
ECOSISTEMA ALFRESCO & GOVERNANCE (Sola per scuole SENZA contratto)	AlFRESCO-DM219	550,00 €	+ IVA 22%
ECOSISTEMA ALFRESCO & GOVERNANCE (Finanziabile ex DM 38)	AlFRESCO-DM38	550,00 €	+ IVA 22%

Vargiu Scuola Srl | P.IVA: 03678880926 | Per info progetto: 378-3073127 | Email: formazione@vargiuscuola.it | vargiuscuola.it

Presentazione piattaforma e-learning

<https://youtu.be/C7nNV1G8ey8>

La data che agita le scuole
2 AGOSTO 2026
Il 2 agosto 2026 e l'AI Act: facciamo chiarezza
Vargiu Scuola

Video:

<https://youtu.be/hRxxOoB4iI4>

Presentazione:

[link slide scadenza 2 agosto](#)

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2026/27
Programmare l'Adozione dell'IA a Scuola
Dall'uso sommerso a un metodo condiviso: la road map per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola
Vargiu Scuola Srl.

Video

<https://youtu.be/5J3MtPlhkeI>